



COMUNE DI DIMARO
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA
DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Approvato con deliberazione n. 40 del Consiglio Comunale di data 29.11.2012

INDICE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

ART. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

ART. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

ART. 4 - Spese ammissibili

ART. 5 - Casi di inammissibilità delle spese

ART. 6 - Stanziamento in bilancio

ART. 7 - Procedura di spesa

ART. 8 – Entrata in vigore

ART. 1

- Oggetto del regolamento -

1. Il presente Regolamento disciplina le spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

ART. 2

- Definizione di spesa di rappresentanza -

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti di altri Enti od istituzioni, anch'essi dotati di rappresentatività, nonché in occasioni di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell'ente.

ART. 3

- Soggetti autorizzati ad effettuare le spese -

1. Sono autorizzati ad ordinare spese di rappresentanza per conto dell'ente i seguenti soggetti:
 - Sindaco.
 - Assessori nell'ambito delle rispettive competenze.
 - Il Consiglio Comunale con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del Consiglio Comunale, nell'ambito della dotazione di competenza.

ART. 4

- Spese ammissibili -

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'amministrazione:
 - a. ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e funzionari, dirigenti con rappresentanza esterna o membri di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori o colazioni di lavoro con le medesime figure, nonché occasioni di vitto per i medesimi soggetti o per volontari impegnati in manifestazioni organizzate dall'Ente o riconducibili ad attività di interesse comunale (a titolo esemplificativo cene/pranzi per volontari impegnati in occasione di manifestazioni quali ritiro di squadre di calcio, ecc.) ;
 - b. colazioni di lavoro (consumazioni) durante riunioni, prolungate oltre quattro ore, degli organi collegiali dell'ente;
 - c. conferenze stampe, per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
 - d. inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall'ente, alle quali prendano parte personalità o estranee all'amministrazione;
 - e. atti di onoranza (necrologi, omaggi floreali) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'ente o di componenti degli organi o dei dipendenti dell'amministrazione;
 - f. cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali ecc..) consegna o invii di omaggi (medaglie, targhe sportive, fiori o corone, volumi,);
 - g. targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere comunale/provinciale, regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio comunale;
 - h. organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative simili, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative;

ART. 5

- Casi di inammissibilità delle spese -

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:
 - a. oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - b. omaggi, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'ente;
 - c. colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'ente, in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro);
 - d. spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2.

ART. 6

- Stanziamento in bilancio -

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente approvato dal consiglio comunale in sede di approvazione dei documenti previsionali e assegnato nel piano esecutivo di gestione al responsabile individuato.

ART. 7

- Procedura di spesa -

1. Le spese di rappresentanza sono preventivamente definite dalla giunta comunale e impegnate dal responsabile del servizio competente, mediante apposito atto, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.
2. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate da chi le ha impegnate.

ART. 8

- Entrata in vigore –

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000.

